

Statuto del contribuente anche in Dogana

Semplificazione normativa, introduzione dello Statuto dei diritti del contribuente, efficientamento dei controlli, proporzionalità delle sanzioni amministrative e penali, sono queste le novità più significative del nuovo Testo unico doganale, approvato lo scorso 7 agosto, a distanza di cinquantuno anni dall'ultima riforma. Una revisione complessiva, resa necessaria sia dai tanti cambiamenti intervenuti nel settore degli scambi internazionali che dalla necessità di aggiornare la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione. Molto importante anche l'opera di snellimento legislativo, poiché si passa da oltre 400 articoli, disseminati in diverse fonti normative, a soli 122.

Introdotti gli obblighi del contraddittorio endoprocedimentale e di motivazione rafforzata dell'atto di accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive, dandosi così piena applicazione allo Statuto dei diritti del contribuente anche nell'attività accertativa nei settori delle dogane e delle accise. Le modifiche procedurali introdotte hanno l'obiettivo di allinearsi alle norme dello Statuto e, di conseguenza, di rafforzare il diritto di difesa degli operatori.

È stato abrogato l'istituto della controversia, un rimedio amministrativo da proporsi davanti alla stessa autorità doganale, attivabile nei confronti delle decisioni relative alla qualificazione, al valore o all'origine della merce dichiarata. Le statistiche eseguite circa l'impiego concreto dell'istituto segnalano che, in tutto il territorio nazionale, è stato attivato in media meno di 20 volte l'anno. L'abolizione della controversia non limita tuttavia il diritto di difesa, grazie all'introduzione, da un lato, del contraddittorio generalizzato e, dall'altro, del diritto di richiedere la ripetizione delle analisi, ferma restando la possibilità di opporsi in sede giudi-

ziale. Il testo finale non recepisce alcune proposte di modifica avanzate dalle associazioni di categoria interessate, incentrate principalmente sulla misura della soglia di rilevanza penale per il reato di contrabbando. La riforma, se da un lato tiene conto dei limiti indicati dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro di evasione dei diritti di confine, rischia di sollevare problemi applicativi avendo compreso, in tale importo, anche l'Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo, al quale è demandata ora la valutazione preventiva della natura della violazione, se di rilevanza penalistica o meramente amministrativa. L'assenza di dolo, ossia di intenzionalità dell'errore, derubrica la vicenda a semplice violazione amministrativa, devoluta alla competenza dell'Agenzia delle dogane, ma comunque rischia di far avviare un significativo numero di procedimenti penali.

Un altro aspetto sollevato dagli operatori riguarda l'espressa previsione della responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto con riferimento all'Iva, in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia europea (12 maggio 2022, causa C-714/20), che ha riconosciuto allo Stato italiano la possibilità di prevedere tale specifico obbligo, a tutela del concreto assolvimento del tributo.

La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto con riferimento all'Iva, in aggiunta ai dazi, rischia di incrementare i rischi economici degli operatori del settore logistico, rendendo quasi obbligata la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.

Sara Armella

— © Riproduzione riservata — ■